

## LA RIFORMA DELLO SPORT COSA CAMBIA PER LE ASD ED SSD

di SALVO SPINELLA

**N**umerose sono le novità che coinvolgeranno le ASD e le SSD, che operano nel mondo dilettantistico, successivamente all'entrata in vigore dello schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 5 della Legge 86/2019.

Il decreto definisce lo Sport come qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli. Dunque, per l'applicazione delle norme di favore, fiscali e previdenziali, previste per lo sport dilettantistico, non si dovrà fare più riferimento alla codifica di sport e discipline sportive prevista dal CONI.

Le forme giuridiche che potranno assumere Gli enti sportivi dilettantistici saranno le seguenti: associazione sportiva priva di personalità giuridica; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; società di cui al Libro V titolo V del codice civile. Sparisce, pertanto, la possibilità di poter utilizzare la forma giuridica della Società cooperativa dilettantistica mentre viene confermato l'utilizzo della forma giuridica della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.

Confermato l'obbligo per le ASD ed SSD di affiliarsi alle Federazioni, alle Discipline associate ed agli Enti di promozione sportiva con la puntualizzazione che possono affiliarsi contemporaneamente a più organismi.

In merito ai contenuti essenziali degli statuti delle ASD ed SSD, abrogato il comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/2002, sparisce la regola della gratuità della carica di amministratore e viene ribadito che gli statuti dovranno prevedere: che l'oggetto sociale si riferisca in via stabile e principale all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; che le norme sull'ordinamento interno siano ispirate a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti degli associati; l'obbligo di devoluzione del patrimonio per fini sportivi in caso di scioglimento; l'obbligo di redazione annuale del rendiconto economico finanziario; che gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, e che sia espressamente prevista l'assenza di fini di lucro.

In riferimento alla previsione statutaria di destinare gli utili o avanzi di gestione ad incremento del patrimonio e all'assenza di finalità lucrative, il decreto introduce importanti novità. Nel confermare, infatti, il divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta (tale divieto era previsto solamente per i soci e gli associati) viene adesso esteso anche ai lavoratori, ai collaboratori ed agli amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Ma la vera novità è rappresentata dal fatto che viene introdotta la possibilità per le società sportive dilettantistiche, costituite nelle forme di cui al libro V titolo V del codice civile, di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuale ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo cor-

rispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Con l'entrata in vigore del Decreto verrà ammesso anche il rimborso della quota di capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti precedentemente

descritti. Per la prima volta, viene regolamentata la possibilità, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, di esercitare attività diverse da quelle principali sportive ma connotate esclusivamente da carattere "secondario e strumentale" rispetto alle attività istituzionali escludendo ogni altra attività non secondaria o strumentale.

Il Registro Nazionale Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, quale fondamentale strumento di certificazione dell'attività sportiva, nonché di coordinamento e controllo, non verrà più tenuto e gestito dal CONI ma sarà detenuto dal Dipartimento per lo Sport, avvalendosi della società Sport e Salute S.p.A.

Il Dipartimento per lo sport trasmetterà annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

Resta da chiarire se il passaggio al nuovo Registro avverrà in automatico ovvero se le ASD ed SSD saranno chiamate ad un ulteriore adempimento al fine di effettuare l'iscrizione e la successiva permanenza al Registro.

Confermata l'incompatibilità, per gli amministratori delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di ricoprire cariche in più enti all'interno della stessa federazione sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuta ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Infine sui Contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni, dalle Discipline Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva erogati alle società ed associazioni sportive viene esclusa l'applicazione della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto. ●



*Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. È vicepresidente Vicario dello CSAIn e ha inoltre la responsabilità di tesoriere. Fra gli altri numerosi incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria*